



ORIGINALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 113 del 29/12/2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023

L'anno 2022 il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 21:15, in modalità mista ex art. 45 Regolamento Consiglio Comunale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Andrea Migliorini nella Sua qualità di Presidente e così composto:

		Pr	As			Pr	As
MUGNAINI ALESSIO	Consigliere	P		NISTRI ALBERTO	Consigliere	P	
FRANCALANCI SERENA	Consigliere	P		BASSI LEONARDO	Consigliere		Ag
HAEUSL FLORIAN	Consigliere	P		GIUSTI GIACOMO	Consigliere	P	
GHIZZANI JESSICA	Consigliere	P		MACALLE' NICCOLO'	Consigliere	P	
GIOVANNETTI ANDREA	Consigliere	P		MIGLIORINI ANDREA	Consigliere	P	
BRANDI MICHELE	Consigliere	P		GUIDUCCI CARLO	Consigliere	P	
CANUTI VALENTINA	Consigliere		Ag	MORELLI LUCIANA	Consigliere		Ag
MAIONCHI RANIERI	Consigliere	P		SERGI MARGHERITA	Consigliere	P	

Consiglieri assegnati n° 16 Presenti n° 13

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, Il Segretario **Stefano Salani**.

Scrutatori:

FRANCALANCI SERENA, GHIZZANI JESSICA, MACALLE' NICCOLO'

Considerato quindi che i lavori del Consiglio si svolgono con la presenza presso la sede comunale del Segretario comunale Salani, del Sindaco Mugnaini e dei consiglieri Francalanci, Ghizzani, Giovannetti, Brandi, Nistri, Giusti, Macallè, Migliorini, e Sergi ed in collegamento da remoto con i consiglieri Haeusl, Maionchi, e Guiducci;

Il Segretario comunale attesta la presenza dei consiglieri di cui sopra, la cui casella è contrassegnata con una "P" alla colonna "Presente", previa diretta identificazione visiva e conoscenza diretta, nella seduta odierna del Consiglio Comunale realizzata in modalità mista;

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n.160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 18/06/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

Visto che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 18/06/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU, vigenti dal 1° gennaio 2020:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Aliquota di base, da applicare a tutti gli immobili che non rientrano nelle altre casistiche elencate	1,02%
Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, solo per gli immobili iscritti nelle categorie catastali A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7	ESCLUSA
Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, solo per gli immobili iscritti nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9	0,6%

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Aliquota per i beni strumentali ovvero immobili utilizzati per esercizio di attività artigianali, laboratori arti e mestieri (immobili catastalmente classificati in categoria C3)	0,86%
Aliquota per i beni di proprietà di società (sono esclusi tutti gli immobili classificati catastalmente nelle categorie catastali le categorie A/1-A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-A/8-A/9)	0,86%
Aliquota per immobili locati (esclusi immobili locati con contratti di affitto di tipo concordato di cui alla L. 431 del 09.12.1998 art. 2 c. 3, e gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta)	1,02%
Aliquota per immobili locati con contratti di affitto di tipo concordato di cui alla L. 431 del 09.12.1998 art. 2 c. 3	0,76%
Aliquota per immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che catastalmente risultano intestati al genitore/figlio ma vi risiede il figlio/genitore	0,81%
Aliquota per immobili tenuti a disposizione	1,06%
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0%

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 21/12/2020 con la quale sono state approvate anche per l'anno 2021 le stesse aliquote sopra citate;

Dato atto dell'inefficacia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 del 23/12/2021 relativa all'approvazione delle aliquote IMU 2022, causa pubblicazione sul Portale di federalismo fiscale oltre il 28/10/2022 e che, ai sensi della normativa vigente, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 740, che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che il comma 758, lettera d) dell'art. 1, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli *“ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993”*;

Preso atto, pertanto, che tutti i terreni agricoli del territorio comunale sono esenti dall'imposta;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1, al comma 749, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato, altresì, che:

- il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della L. 160/2019;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Dato atto che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1 comma 756 della L.160/2019 non è stato ancora adottato;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visti:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno recante *“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”*;
- la risoluzione n. 7/DF/2021 con la quale il Ministero ha chiarito che l'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito dal Decreto 20 luglio 2021 sopra citato deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, ai sensi della normativa sopra citata, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare per il 2023 le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria, riassunte come segue:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Aliquota di base, da applicare a tutti gli immobili che non rientrano nelle altre casistiche elencate	1,05%
Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, solo per gli immobili iscritti nelle categorie catastali A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7	ESCLUSA
Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, solo per gli immobili iscritti nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9	0,6%
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Aliquota per i beni strumentali ovvero immobili utilizzati per esercizio di attività artigianali, laboratori arti e mestieri (immobili catastalmente classificati in categoria C3)	0,86%
Aliquota per i beni di proprietà di società (sono esclusi tutti gli immobili classificati catastalmente nelle categorie catastali le categorie A/1-A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-A/8-A/9)	0,86%
Aliquota per immobili locati (esclusi immobili locati con contratti di affitto di tipo concordato di cui alla L. 431 del 09.12.1998 art. 2 c. 3, e gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta)	1,05%
Aliquota per immobili locati con contratti di affitto di tipo concordato di cui alla L. 431 del 09.12.1998 art. 2 c. 3	0,96%
Aliquota per immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che catastalmente risultano intestati al genitore/figlio ma vi risiede il figlio/genitore	0,96%
Aliquota per immobili tenuti a disposizione	1,06%
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0%

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 del d.lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere della I Commissione;

Con voti favorevoli 9 (maggioranza) n. 4 contrari (Migliorini, Macallè e Guiducci per Progetto Montespertoli, Sergi per Gruppo Misto) e nessun astenuto, espressi nelle forme di legge dai n. 13 consiglieri presenti

DELIBERA

1. Di approvare le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto.
2. Di approvare le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Aliquota di base, da applicare a tutti gli immobili che non rientrano nelle altre casistiche elencate	1,05%
Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, solo per gli immobili iscritti nelle categorie catastali A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7	ESCLUSA
Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, solo per gli immobili iscritti nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9	0,6%
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Aliquota per i beni strumentali ovvero immobili utilizzati per esercizio di attività artigianali, laboratori arti e mestieri (immobili catastalmente classificati in categoria C3)	0,86%
Aliquota per i beni di proprietà di società (sono esclusi tutti gli immobili classificati catastalmente nelle categorie catastali le categorie A/1-A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-A/8-A/9)	0,86%
Aliquota per immobili locati (esclusi immobili locati con contratti di affitto di tipo concordato di cui alla L. 431 del 09.12.1998 art. 2 c. 3, e gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta)	1,05%

Aliquota per immobili locati con contratti di affitto di tipo concordato di cui alla L. 431 del 09.12.1998 art. 2 c. 3	0,96%
Aliquota per immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che catastalmente risultano intestati al genitore/figlio ma vi risiede il figlio/genitore	0,96%
Aliquota per immobili tenuti a disposizione	1,06%
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0%

3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

4. Di inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 e dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con separata votazione e voti favorevoli 9 (maggioranza) n. 4 contrari (Migliorini, Macallè e Guiducci per Progetto Montespertoli, Sergi per Gruppo Misto) e nessun astenuto, espressi nelle forme di legge dai n. 13 consiglieri presenti

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 D.Lgs n° 267/00 e ss.ms.ii., per consentire i successivi adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
Andrea Migliorini

Il Segretario
Stefano Salani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.

=====

=====



PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N° 121 del 15/12/2022

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2023**

SERVIZIO GESTIONE RISORSE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta CATIA GRAZIANI, Responsabile del Servizio Gestione Risorse, visto l'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile sulla proposta indicata.

Annotazioni:

Montespertoli, 16/12/2022

Responsabile

CATIA GRAZIANI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.



SERVIZIO GESTIONE RISORSE

PROPOSTA di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N° 121 del 15/12/2022

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2023**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto CATIA GRAZIANI, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE RISORSE, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata.

Annotazioni:

Montespertoli lì, 16/12/2022

La Responsabile
SERVIZIO GESTIONE RISORSE
CATIA GRAZIANI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° del 29/12/2022

**OGGETTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2023**

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Il Segretario , certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 04/01/2023 al 19/01/2023

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, vista l'immediata eseguibilità, la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/12/2022

Il Segretario
Stefano Salani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 113 del 29/12/2022

**OGGETTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2023**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Il Segretario , certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 04/01/2023 al 19/01/2023

Il Segretario
Stefano Salani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.